

REGIONE: BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2003, n. 12
(GU n. 043 SERIE SPECIALE N. 3 del 30/10/2004 - BU Trentino Alto Adige n. 020 del 20/05/2003)

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 - "Istituzione del servizio casa delle donne".

URN: urn:nir:provincia.bolzano;presidente:decreto:2003-04-11;12

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 980 del 31 marzo 2003;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1 . Il presente regolamento disciplina il servizio "Casa delle donne", di seguito denominato servizio, di cui alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2. Destinatari del servizio

1 . Il servizio è rivolto a:

- a) donne esposte a minaccia di ogni forma di violenza: fisica, psichica, sessuale, economica o che l'abbiano subita, indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione o situazione finanziaria;
- b) figli/e minorenni delle donne in situazione di violenza, i/le quali possono essere accolti/e nelle strutture residenziali assieme alle madri, a condizione che entrambi non si trovino in una situazione tale da richiedere un'assistenza professionale specifica, quale dipendenza da sostanze psicotrope o problemi psichiatrici.

Art. 3. Tariffe a carico delle utenti

1 . Per la partecipazione ai costi da parte delle utenti si applica l'art. 41 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Capo II Tipologia, organizzazione e prestazioni del servizio

Art. 4. Organizzazione del servizio

- 1 . Il servizio comprende il centro antiviolenza e le strutture residenziali, fra loro complementari.
- 2 . Le strutture residenziali si suddividono, a loro volta, in casa delle donne ed alloggi protetti.
- 3 . L'universalità dell'accesso al servizio è garantita mediante linee telefoniche di chiamata dotate di numero verde.

4 . Gli indirizzi dei centri antiviolenza sono pubblici, quelli delle case delle donne e degli alloggi protetti sono segreti.

Art. 5. Centro antiviolenza

1 . Il centro antiviolenza offre le seguenti prestazioni:

- a) consulenza specializzata di genere e psicosociale, nonché interventi in situazioni di crisi;
- b) assistenza sociale;
- c) collaborazione con altri servizi o istituti psicosociali o sanitari;
- d) consulenza professionale giuridica;
- e) colloqui di preparazione per l'accoglienza nella struttura residenziale;
- f) assistenza anche in rete dopo le dimissioni delle donne e dei/delle loro figli/e;
- g) lavoro di formazione, pubblicità, sensibilizzazione e prevenzione.

2 . Il centro antiviolenza osserva il seguente orario di apertura:

- a) almeno 25 ore settimanali per l'accoglienza e la consulenza, qualora il centro sia collegato alla struttura casa delle donne;
- b) almeno 15 ore settimanali, secondo orari prestabiliti, da lunedì a venerdì, qualora il centro sia collegato agli alloggi protetti.

3 . L'attività di consulenza è svolta gratuitamente ed è garantito l'anonimato.

4 . Possono rivolgersi al centro, anche telefonicamente oltre alle donne in situazione di violenza, terze persone e operatori/trici di altri servizi.

Art. 6. Casa delle donne

1 . La casa delle donne di cui al comma 2 dell'art. 4 offre alloggio, sostegno qualificato e sicurezza a donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo sei utenti più uno per l'accoglienza di emergenza.

2 . L'accoglienza, compresa quella di emergenza, è garantita sia nei giorni feriali che festivi dai centri antiviolenza collegati alla casa delle donne o tramite l'apposita linea telefonica per le chiamate di emergenza, attiva 24 ore su 24.

3 . La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione delle operatrici.

Art. 7. Prestazioni della casa delle donne

1 . La casa delle donne offre le seguenti prestazioni:

- a) organizzazione ed assistenza delle accoglienze programmate e di emergenza delle donne e dei/delle loro figli/e;
- b) ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro comprensiva di vitto e generi di prima necessità;
- c) consulenza psicosociale ed assistenza sociale alla donne, nonché interventi in situazioni di crisi; colloqui costanti individuali per lo sviluppo di un progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia;

- d) sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell'autogestione nella casa delle donne nel rispetto del regolamento della casa; sostegno del gruppo delle donne attraverso le riunioni e i colloqui di gruppo;
- e) accompagnamento, anche in rete con altri servizi, delle donne e dei/delle loro figli/e una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire un sostegno per il superamento delle eventuali difficoltà in relazione alla situazione di violenza.

2 . È garantito un servizio notturno con le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di personale di riferimento per le donne e i/le loro figli/e, per eventuali interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi;
- b) consulenza telefonica in situazioni di crisi e colloqui informativi;
- c) sostegno, accoglienza e protezione delle donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e;
- d) protezione della casa e sicurezza.

Art. 8. Alloggi protetti

1 . Gli alloggi protetti offrono alloggio, sostegno qualificato e sicurezza alle donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo tre utenti più uno per l'accoglienza di emergenza.

2 . L'accoglienza d'emergenza per le donne e per i/le loro figli/e è garantita durante l'orario di apertura del centro antiviolenza, ferme restando le accoglienze programmate.

3 . La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione presa dal gruppo delle operatrici competenti.

Art. 9. Prestazioni degli alloggi protetti

1 . Gli alloggi protetti offrono le stesse prestazioni di cui all'art. 7, fatta eccezione per quelle previste al comma 2.

Art. 10. Sostegno ai figli

1 . I/le figli/e minorenni, coinvolti direttamente o non direttamente in episodi di violenza, necessitano di sostegno e assistenza socio-pedagogica e psicologica regolare da parte di personale qualificato offerto in forma di lavoro individuale, di gruppo e di lavoro specifico con le madri.

2 . L'obiettivo del lavoro con i minori è fissato individualmente, secondo le caratteristiche soggettive e il grado di maturità dei singoli anche mediante la collaborazione con i servizi psicosociali, sanitari o specialistici.

3 . Il servizio offre ai/alle figli/e ed alle loro madri spazi adeguati, aiuto, protezione, sostegno, accompagnamento e consulenza con l'obiettivo di stabilizzare e migliorare il benessere psico-fisico del minore e di creare un equilibrio fra madre e figlio/a per il miglioramento del loro rapporto e favorendo il raggiungimento di uno stile di vita privo di violenza.

Capo III Personale del servizio

Art. 11. Parametri qualitativi del personale

1 . Il servizio si avvale di personale qualificato: operatrici professionali per la consulenza e l'assistenza alle donne ospitate e ai/alle loro figli/e, personale amministrativo ed esperti per la consulenza professionale giuridica.

2 . Il personale lavora in gruppo e deve seguire un adeguato e costante aggiornamento professionale, compresa la necessaria supervisione.

3 . Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche del personale addetto si rimanda al comma 3 dell'art. 3, della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10.

4 . Le operatrici del servizio addette alla consulenza specializzata di genere e psicosociale devono possedere una delle seguenti qualifiche professionali:

a) titolo di studio universitario in campo pedagogico, psicologico, sociologico o del servizio sociale o titolo ad esso equipollente;

b) diploma di educatrice professionale o titolo ad esso equipollente;

c) in casi particolari può essere impiegato anche personale in possesso di un diploma di scuola media superiore e di tre anni di formazione in ambito socio-pedagogico o di documentata esperienza triennale nel settore.

Art. 12. Personale dei centri anti violenza

1 . Nel centro anti violenza le prestazioni di consulenza di cui all'art. 5, comma 1, sono garantite da:

a) almeno due operatrici professionali per i progetti della casa delle donne di cui al comma 2 dell'art. 4;

b) almeno un'operatrice per i progetti degli alloggi protetti.

Art. 13. Personale della casa delle donne

1 . Nella casa delle donne presta servizio continuato almeno un'operatrice professionale.

2 . Per il lavoro con i/le figli/e minorenni è garantita al bisogno la presenza di almeno un'operatrice professionale.

Art. 14. Personale degli alloggi protetti

1 . Negli alloggi protetti è richiesta la presenza di almeno un'operatrice qualificata per il lavoro con le donne e, al bisogno, di un'operatrice qualificata almeno a tempo parziale per il lavoro con i/le figli/e minorenni.

Art. 15. Accreditamento del servizio

1 . La giunta provinciale stabilisce ulteriori standard ed indicatori di qualità ai fini dell'accreditamento del servizio.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 aprile 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003 registro n. 1, foglio n. 12.

